

STATUTO

Art. 1 - DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA

L'Associazione è denominata Študijski center – Centro studi Melanie Klein ed è stata costituita nel 2001 con atto formale nel 2001.

La sede legale é nel comune di Trieste.

L'associazione ha durata illimitata.

Art. 2 - STATUTO

L'Associazione é disciplinata dal presente Statuto, che sostituisce quello precedente.

Lo Statuto vincola gli associati alla sua osservanza e costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

Art. 3 - FINALITÀ

L'Associazione é un centro di vita associativa a carattere volontario, apolitico, apolitico e aconfessionale, la cui attività é espressione di partecipazione e di solidarietà.

L'associazione si propone lo svolgimento di attività di utilità sociale ed opera nel campo culturale, ricreativo, formativo, sportivo ed assistenziale per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi, valorizzando nel contempo la soggettività della persona. Contribuisce alla diffusione, conoscenza e pratica di attività psico – socio – educative.

L'associazione non si propone scopi di lucro.

In particolare l'Associazione si prefigge di:

- a) proporre attività culturali, ricreative ed educative mediante manifestazioni varie, conferenze, dibattiti, mostre, proiezioni cinematografiche ed attività artistiche;
- b) gestire asili-nido, nidi-famiglia, spazi gioco, ludoteche e laboratori didattici;
- c) gestire immobili e impianti ricreativi e culturali, propri o di terzi;
- d) organizzare seminari, convegni, corsi di aggiornamento, e di qualificazione o approfondimento per educatori, pedagogisti, insegnanti e per tutte le categorie interessate alla suddetta area;
- e) attuare progetti di educazione nella scuola e nell'extrascuola;
- f) allestire, organizzare o gestire manifestazioni, escursioni, gite, soggiorni, centri estivi e ricreativi, centri di ritrovo e di consulenza, punti di ristoro, collegati ai propri impianti ed eventualmente anche in occasione di manifestazioni culturali o ricreative, riservando la somministrazione ai propri soci;
- g) dedicare particolare cura all'editoria con la stampa di pubblicazioni rivolte prevalentemente ai soci;
- h) attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti Pubblici e Privati, per la gestione degli impianti e delle attività e collaborare allo svolgimento di manifestazioni ed iniziative varie, per gestire progetti psico – socio – educativi e formativi;
- i) promuovere l'esercizio e la pratica delle attività sportive dilettantistiche;
- j) promuovere la solidarietà ed il volontariato nonché l'aggregazione sociale attraverso lo svolgimento di attività culturali e ricreative al fine di innalzare la qualità della vita;
- k) effettuare occasionalmente raccolte pubbliche di fondi, anche mediante offerte di beni di modico valore, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- l) esercitare in via meramente marginale e senza scopi di lucro attività di natura commerciale per autofinanziamento; in tal caso dovrà osservare le normative amministrative fiscali vigenti.

Art. 4 - COLLABORAZIONI ED ADESIONI

L'associazione con i suoi soci può aderire a Federazioni, ad Enti, ad Associazioni con medesimo scopo o ad esso affine, nonché compiere tutti gli atti necessari a concludere ogni operazione contrattuale utile alla realizzazione degli scopi prefissati e conformi alle finalità sopra precisate.

L'Associazione può aderire ad organizzazioni, associazioni, enti e partecipare ai relativi organismi direttivi al fine di consolidare e sviluppare il movimento associativo e quello del volontariato.

Art. 5 - ASSOCIATI

Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche che ne accettino e condividano gli scopi e si

impegnino a realizzarli.

Il numero degli associati é illimitato.

L'ammissione in qualità di socio può avvenire in base alla richiesta del candidato, che si impegna così ad accettare ed osservare le norme dello Statuto, del Regolamento interno e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione. Il Regolamento interno determina le modalità di ammissione.

L'adesione è a tempo indeterminato fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso.

Art. 6 – DIRITTI E DOVERI DELI ASSOCIATI

Gli associati hanno il diritto di:

a) esprimere il proprio voto per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi e per l'approvazione dei bilanci ed ogni altra deliberazione in seno all'assemblea, purché maggiorenni. Ogni socio maggiorenne ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare all'assemblea con delega scritta soltanto da altro socio maggiorenne. Ogni socio maggiorenne può essere eletto alle cariche sociali.;

b) partecipare a tutte le iniziative indette dall'Associazione, utilizzandone i servizi offerti;

Gli associati sono tenuti a:

a) all'osservanza del presente statuto, dei regolamenti interni e delle delibere adottate dagli organi sociali;

b) al versamento delle quote sociali annuali che sono intrasmissibili, non rivalutabili e non rimborsabili;

c) al perseguimento degli scopi nei modi stabiliti dell'Assemblea degli associati e dal Consiglio direttivo;

d) a svolgere la propria attività in modo spontaneo e gratuito salvo diversi accordi.

Art. 7 – RECESSO ED ESCLUSIONE

La qualifica di socio si perde:

1) per decesso o recesso;

2) per morosità qualora il socio sia inadempiente per il pagamento della quota sociale annuale;

3) per mancata ottemperanza delle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti interni e dalle delibere approvate dagli organi sociali, oppure per comportamenti che in qualunque modo arrechino danni morali o materiali all'Associazione.

Le esclusioni vengono decise da Consiglio direttivo. Le deliberazioni prese in materia di decadenza ed esclusione, debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera, tranne per morosità, qualora il socio sia inadempiente al pagamento della quota sociale. I soci esclusi potranno ricorrere contro il provvedimento nella prima assemblea ordinaria. Ulteriori provvedimenti disciplinari sono regolamentati dal Regolamento interno.

ART. 8 - GLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

a) l'Assemblea dei soci;

b) il Consiglio direttivo;

c) il Presidente.

ART. 9 - L'ASSEMBLEA

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione e rappresenta l'universalità dei soci: le sue deliberazioni devono essere portate a conoscenza di tutti i soci, anche mediante affissione all'albo presso la sede sociale.

L'Assemblea dei soci, può essere ordinaria o straordinaria. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata dal Presidente o dal Consiglio direttivo, oppure quando ne sia fatta richiesta motivata per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un terzo dei soci.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro il 30 giugno e può svolgersi anche fuori dai locali della sede sociale.

La convocazione viene effettuata nel modo ritenuto più idoneo per portarla a conoscenza di tutti i soci: mediante lettera, posta elettronica oppure avviso da affiggersi nei locali della sede sociale, o da pubblicarsi in un giornale locale, almeno otto giorni prima dell'adunanza. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.

L'Assemblea ordinaria delibera con la maggioranza prevista dall'art. 21 del Codice Civile sui rendiconti economico – finanziari preventivi e consuntivi, sugli indirizzi, programmi e direttive generali dell'Associazione, sulla nomina del Consiglio Direttivo, sulle ratifiche dei regolamenti redatti dal Consiglio Direttivo e su tutto quant'altro ad essa demandato per legge.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione a maggioranza semplice con la presenza della metà più uno dei soci ed in seconda convocazione con qualsiasi numero di soci maggiorenni presenti, salvo quanto stabilito dal presente statuto nell'ipotesi dell'assemblea straordinaria convocata per lo scioglimento dell'Associazione.

Possono partecipare all'assemblea tutti i soci in regola con le quote associative e che non soggetti a provvedimenti disciplinari.

ART. 10 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di 5 (cinque) membri eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci che durano in carica 2 (due) anni e sono rieleggibili.

In caso di dimissioni di un membro, il Consiglio Direttivo stesso provvede alla sua sostituzione come pure nel caso un membro rimanga assente, senza giustificato motivo, da cinque consecutive sedute. L'elezione dei membri in sostituzione di eventuali dimissionari o espulsi viene effettuata dal Consiglio direttivo tramite cooptazione in qualsiasi periodo dell'anno. Nel caso in cui più della metà dei consiglieri sia dimissionaria, i membri rimanenti restano in carica solo per l'ordinaria amministrazione e devono convocare l'Assemblea dei soci entro 30 giorni.

Il Consiglio direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario, il Tesoriere e può attribuire per gli altri suoi componenti specifici incarichi o competenze.

Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte in cui vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno metà dei componenti, ovvero almeno una volta l'anno per la predisposizione dei bilanci consuntivi e preventivi. Le sedute sono valide, con la presenza della metà dei suoi membri e le delibere con voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente o in sua assenza dal Vicepresidente o dal più anziano in età tra i presenti. L'ufficio degli amministratori è gratuito.

Il Consiglio direttivo, che è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ha i seguenti compiti:

- a) deliberare in merito a tutte le questioni non riservate all'Assemblea dei soci;
- b) deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità, rispettando le direttive dell'Assemblea e assumendo tutte le iniziative necessarie;
- c) eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- d) amministrare il patrimonio dell'Associazione, predisporre i rendiconti economico – finanziari consuntivi e preventivi e i programmi di massima dell'attività associativa da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) deliberare sull'esclusione o sull'ammissione dei soci;
- f) predisporre eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- g) stabilire l'importo delle quote sociali annue;
- d) avvalersi di ogni mezzo statutario diretto al raggiungimento degli scopi sociali;
- i) effettuare la revisione annuale della lista dei soci.

ART. 11 - IL PRESIDENTE

Il Presidente dell'Associazione, eletto nel proprio seno dal Consiglio direttivo, ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. Ha la firma sociale. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutte le sue funzioni spettano al Vice-Presidente.

Sono compiti del Presidente: convocare e presiedere il Consiglio direttivo, convocare l'Assemblea ordinaria e straordinaria, eseguire le deliberazioni del Consiglio direttivo.

ART. 12 - UNITA' LOCALI

L'associazione potrà aprire unità locali in provincie diverse da quella istituzionale.

ART. 13 - IL PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da mezzi finanziari, da beni mobili ed immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) dalle quote sociali e contributi degli associati, nonché dalle quote d'iscrizione alle varie iniziative;
- b) da elargizioni, erogazioni, lasciti diversi, donazioni, eredità, atti di liberalità, provenienti da soci e non soci;
- c) da contributi di Enti pubblici e privati;
- d) da entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati e da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- e) da proventi delle cessioni di servizi e beni agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera occasionale, ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- f) da eventuali fondi costituiti da eccedenze di bilancio e dagli utili derivati dalle manifestazioni che saranno comunque reinvestiti per le attività istituzionali statutariamente previste e di quelle direttamente connesse;
- g) da entrate derivanti da manifestazioni culturali, da iniziative promozionali e da raccolte pubbliche di fondi, anche mediante offerte di beni di modico valore, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze e campagne di sensibilizzazione che sono finalizzate al proprio finanziamento;
- h) da contributi di Pubbliche Amministrazioni, Istituti di credito, Enti Pubblici e privati, dall'Unione Europea e da Organismi internazionali;
- i) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale e che sia compatibile con le finalità dell'associazione.

Durante la vita dell'Associazione è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Ogni eccedenza di bilancio verrà interamente reinvestita nell'associazione per il perseguimento esclusivo dei suoi obiettivi. Esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

ART. 14 – PUBBLICITA' E TRASPARENZA DEGLI ATTI SOCIALI

Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione con particolare riferimento ai bilanci e rendiconti annuali. Tali documenti sociali, conservati presso la sede dei soci devono essere a disposizione dei soci per la consultazione.

ART. 15 - SCIoglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei soci con il voto favorevole di tre quarti dei soci aventi diritto di voto, su proposta del Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina i liquidatori e ne fissa i poteri. Il patrimonio dell'Associazione dovrà essere devoluto ad altro Ente o associazione italiana o slovena con analoghe finalità o con ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della Legge n. 662 del 23 dicembre 1996 e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

ART. 16 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dal presente Statuto o dagli eventuali regolamenti interni si applicano le disposizioni di legge vigenti. In caso di controversie l'unico Foro competente è quello di Trieste.

Approvato dall'Assemblea straordinaria in data 06.12.2009